

N. [REDACTED] SENT.
N. [REDACTED] R.G.
N. [REDACTED] CRON.



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -

composta dai Signori Magistrati

- Dott. Mario Pellegrini - Presidente
- Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere
- Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. [REDACTED], promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il [REDACTED]

da

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro in carica, difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trieste

- appellante -

contro

[REDACTED] A in qualità di genitrice del defunto soldato dell'Esercito Italiano [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia e con domicilio eletto presso l'Avv. [REDACTED]

- appellata -

Oggetto della causa: riconoscimento dello status di soggetto "equiparato" alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005 (riferimento sentenza Tribunale di Udine n. [REDACTED] depositata in data [REDACTED]).

Causa chiamata all'udienza di discussione del [REDACTED]

OGGETTO:
- altre ipotesi



Conclusioni

Per l'appellante : *Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare il ricorso di primo grado, in quanto infondato per i suesposti motivi. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di dover nominare un consulente tecnico d'ufficio, si chiede di poter nominare un consulente tecnico di parte. Spese, diritti e onorari integralmente rifiuti.*

Per l'appellata : *confermarsi, adversis reiectis, la sentenza appellata per i motivi sopra esposti; in ogni caso con favore di spese.*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione*(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)*

Il soldato dell'Esercito Italiano [REDACTED]

arruolatosi nell'Esercito Italiano nel [REDACTED] quale volontario a ferma prolungata, partecipò in Albania ai confini con il Kosovo, da [REDACTED], alla missione internazionale di pace denominata "Joint Guardian". Successivamente, nel mese di novembre [REDACTED] al medesimo soldato, venne diagnosticata la patologia denominata "[REDACTED]" che ne causò la morte il 2 [REDACTED]

In conseguenza della tragica vicenda che ebbe a coinvolgere il figlio, la Sig.ra [REDACTED] madre appunto, del defunto [REDACTED] presentava nel [REDACTED] domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e del decesso del proprio figlio, nonché di attribuzione dei benefici aggiuntivi, previsti per soggetti esposti a particolari fattori di rischio e/o per soggetti "equiparati" alle cosiddette "vittime del dovere".

La prima domanda sortiva esito positivo, mentre la seconda veniva respinta. In

Pag.2



particolare il Ministero della Difesa con il decreto n. [REDACTED] ha sostenuto che, nel respingere le istanze amministrative della Sig.ra [REDACTED], esso Ministero, si era doverosamente conformato ai vincolanti pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale nel valutare l'esiziale patologia di [REDACTED] aveva si ritenuto quest'ultima come dipendente da causa di servizio - con annessa liquidazione ministeriale dell'equo indennizzo - ma non riconducibile a particolari condizioni ambientali ed operative di missione, ai fini del riconoscimento dei diversi e aggiuntivi benefici di cui al D.P.R. n. 243 del 2006.

Avverso la decisione del Ministero della Difesa, la madre di [REDACTED] Sig.ra [REDACTED], ha adito nel [REDACTED] il Tribunale di Udine il quale, con la sentenza oggi impugnata, dato atto della indiscutibile relazione causale tra la grave patologia tumorale che ebbe a colpire il sodato [REDACTED] sino a condurlo alla morte e la partecipazione del medesimo alla missione denominata "Joint Guardian", ha poi accolto, seppure solo parzialmente, la domanda della ricorrente affermando che, le "particolari condizioni ambientali ed operative" di cui al regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 565 della legge n. 266 del 2005, adottato con D.P.R. n. 243 del 2006, potevano riscontrarsi "nell'inquinamento ambientale di quelle aree belliche, anche per la presenza - accertata dalla Commissioni parlamentari e dalle sentenze della magistratura - di polveri di uranto impoverito che venivano a formarsi ed a depositarsi sul terreno per un ampio raggio a seguito dei bombardamenti con munizioni composte da detto materiale, ritornando poi in sospensione per effetto dei venti."

Avverso la decisione del Tribunale ha proposto tempestivo e rituale appello il Ministero della Difesa sulla scorta di due motivi che verranno singolarmente esaminati di seguito. Anche in appello si è costituita la Sig.ra [REDACTED] con memoria chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La causa, istruita in appello con CTU medica, è stata discussa e decisa all'udienza del [REDACTED]



L'appello è infondato e va respinto.

Come abbiamo già anticipato, la questione sottoposta ad esame, è quella relativa alla spettanza o meno alla appellata, quale madre del soldato [REDACTED] del riconoscimento dello status di "equiparato" alle vittime del dovere e quindi, la concessione della Speciale Elargizione prevista dall'art. 1079, comma 1, del DPR n. 90/2010. La Consulenza medica svolta nel corso del giudizio di appello, dopo aver posto in rilievo alcuni dati di fatto¹, come quello relativo alla precoce individuazione della malattia in [REDACTED] "parametro di assoluto rilievo nella prognosi delle statistiche complessive", quello relativo all'esito maggiormente funesto per i militari italiani di missione all'estero, della patologia del [REDACTED] nonché quello documentale relativo all'indagine citologica sul [REDACTED] ha concluso affermando che la malattia che ha portato alla morte del soldato, "sia in qualche modo correlabile alle particolari condizioni ambientali ed operative cui si è trovato esposto il militare ...".

Il giudizio positivo e favorevole alla ricorrente emesso dal Tribunale di Udine, è stato censurato dall'appellante Ministero sotto due profili.

1) Con il primo motivo "Difetto di motivazione - Errore di fatto", il Ministero critica la sentenza del Tribunale perché a suo dire avrebbe individuato i particolari fattori di rischio sia, nell'esposizione e utilizzo da parte del soldato, di proiettili all'uranio impoverito, sia nella presenza nell'ambiente frequentato da [REDACTED] di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalla esplosione di materiale bellico. Tale conclusione sarebbe tuttavia la conseguenza di un "macroscopico errore" frutto della errata e/o omissiva disamina del Giudicante, di quanto diversamente documentato sul punto, da parte dei rapporti informativi in atti.

In realtà, da un lato l'argomentazione sviluppata dal Tribunale è più articolata e complessa di quella sintetizzata dall'appellante nel primo motivo d'appello e dall'altro, sempre l'appellante, amplifica il rilievo dei dati contenuti nei citati rapporti informativi, oltre il lecito. Come si legge infatti nella sentenza, il dato che il

¹ Cfr. CTU, pag. 14.



soldato [REDACTED], proprio in ragione della patologia specifica che lo ha purtroppo, portato a morte a soli [REDACTED] anni, fosse stato esposto all'uranio impoverito, si può ricavare con sufficiente certezza, anche tenuto conto del regime probatorio valevole in questo ambito del cosiddetto "più probabile che non", dai numerosi e validi lavori scientifici e indagini istituzionali che hanno identificato una problematica nota come "sindrome dei Balcani". Tali fonti, non significativamente contestate, affermano come una pluralità di possibili patologie di natura prevalentemente neoplastica (e tra queste il linfoma di Hodgkin) abbiano afflito i militari impegnati nelle missioni all'estero, quale risultato della esposizione dei militari stessi, ad agenti patogeni, in specie all'uranio impoverito, presenti nelle aree teatro degli scontri armati durante la guerra dei Balcani. Dall'altro lato, la circostanza che in un rapporto informativo un rappresentante del Ministero della Difesa, quale certamente deve essere qualificato il [REDACTED], abbia dato atto della non presenza in loco di "uranio impoverito" appare di scarso valore probatorio. Ciò, non tanto per la provenienza della dichiarazione, quanto per il ragionevole rilievo che se si avesse avuto allora chiara e certa contezza della drammatica situazione ambientale ivi presente, come peraltro descritta in innumerevoli scritti, il comportamento del Ministero, più volte condannato per aver colposamente omissso di adottare tutte le opportune cautele atte a tutelare i propri soldati, sarebbe connotato con i ben più gravi caratteri del dolo. In altri termini, è del tutto logico che il militare - anche di grado superiore - presente sulla zona teatro delle operazioni, del tutto impreparato a rilevare un così subdolo e nascoso pericolo come l'uranio impoverito, ignorasse lo stato delle cose poiché diversamente, ben difficilmente la notizia sarebbe rimasta occultata. In conclusione sul punto, sostenere che la sentenza impugnata sia errata perché avrebbe tratto conclusioni in contrasto con circostanze diverse documentate, non è una censura che si possa accogliere.

2) Con il secondo motivo di appello, il Ministero, dopo aver succintamente ripercorso la differenza tra causa di servizio e lo *status* di vittima del dovere, scrive



che "Nel caso di specie, i fatti di servizio in realtà non possono che integrare la semplice dipendenza da causa di servizio, laddove, per converso, la sentenza del Tribunale di Udine è andata oltre, pur ancorando la propria decisione sullo stesso servizio del militare in carenza della prova dell'esposizione a sostanze cancerogene".

In altri termini, anche il secondo motivo di appello, sembra *in primis* ritornare a valorizzare il dato, sostenuto dal Ministero della non provata esposizione del militare all'uranio impoverito. Sul punto peraltro, come già scritto, questo Collegio ritiene di affermare il contrario, non tanto per le specifiche mansioni svolte dal militare, quanto per l'indubbia pericolosità, anche e soprattutto per quel che qui interessa, sotto il profilo ambientale, del teatro di guerra ove ha operato [REDACTED]

[REDACTED]. E tale caratteristica dell'ambiente ove ha vissuto il militare da febbraio a giugno [REDACTED] unito evidentemente o comunque probabilmente, ad una "predisposizione individuale quale fattore concausale nel determinismo della malattia."² nonché al riscontro, grazie all'indagine citologica, di "corpi estranei tutti metallici ... acciaio, alluminio, rame, zinco" nel [REDACTED] biopatico nell'[REDACTED], portano ad affermare la sicura riferibilità della patologia alle condizioni ambientali frequentate dall'[REDACTED]

Ciò chiarito, una lettura, non immediata, ma comunque orientata a dare significato e ragione di un secondo motivo di appello in qualche modo distinto dal primo, necessita di dare conferma anche dell'ulteriore argomento esplicitato dalla sentenza di primo grado e criticato, seppure ermeticamente, dall'appellante circa la non presenza nel caso de quo degli estremi delle particolari condizioni ambientali ed operative che giustificano la concessione dei benefici alle vittime del dovere. Sul punto pare dirimente la considerazione circa l'individuazione dei normali - e non pochi - rischi cui è esposto un militare in missione di pace. Ebbene, per quanto ardito si possa immaginare il compito del militare, nessuno può seriamente immaginare che lo stesso sia esposto nei propri alloggi, negli spazi comuni, nei

² Cfr. CTU, pag. 13.



servizi, ad una continua, insidiosa e significativa esposizione ad agenti tumorali. Tali circostanze, come già scritto, provate, costituiscono per certo e per corretta interpretazione normativa un *rischio maggiore* di quello ordinario legato alla professione esercitata e quindi, costituiscono quelle *particolari condizioni* che legittimano e giustificano il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide:

respinge l'appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. [REDACTED] pubblicata in data [REDACTED] che integralmente conferma [REDACTED] l'appellante alle spese di lite del grado che quantifica in € 6.000,00 oltre spese generali nella misura massima, IVA e CPA di legge; pone a carico di parte appellante le spese di CTU liquidate come da separato decreto e fatta comunque salva la solidarietà di entrambe le parti verso il Consulente Tecnico; da atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater* D.P.R. n. 115 del 2002.

Trieste, [REDACTED]

Il Giudice ausiliario
estensore
(avv. Andrea Doardo)

Il Presidente
(dot. Mario Pellegrini)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone
A. Petrone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGG [REDACTED]

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone
A. Petrone

